



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N. Registro 155/ Acqua Suolo Rifiuti /15

del 15/09/2015

OGGETTO: Ditta **INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.** con sede legale in via Dalla Scola, 255 in Comune di Vicenza e operativa in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3/4 in Comune di Arzignano; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.M. 05.02.98 e s.m.i..

Rinnovo iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero 2 /2011.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- 1) la ditta INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con sede legale in via Dalla Scola, 255 in Comune di Vicenza e operativa in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3/4 in Comune di Arzignano, risulta iscritta al n. 2/2011 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato, con provvedimento n. 41/Servizio Suolo Rifiuti/11 del 16/03/2011 prot. n.19121, per l'attività di cui al punto 8.9 (R13) dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 12/10/2015;
- 2) con nota del 31/03/2015, trasmessa dal SUAP del Comune di Arzignano (in delega alla CCIAA di Vicenza) a mezzo PEC in data 13/04/2015, acquisita agli atti con prot. n. 24852 del 13/04/2015, la "Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata" al fine di ottenere il rinnovo dell'iscrizione per la sede operativa in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3/4 in Comune di Arzignano;
- 3) con nota del 16/04/2015 con prot. n. 25798 questo Servizio ha trasmesso alla ditta ed al SUAP del Comune di Arzignano, l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e l'esito dell'istruttoria di competenza, informato il Comune di Arzignano, competente dal punto di vista urbanistico, edilizio ed igienico sanitario, in merito all'attività di recupero rifiuti, nonchè ha comunicato le integrazioni necessarie per il rilascio del provvedimento di rinnovo;
- 4) con nota presentata in data 10/09/2015, acquisita agli atti con prot. n. 60841, la ditta ha presentato la polizza fidejussoria richiesta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014;

Considerato che la ditta risulta aver prestato, per gli stoccaggi a servizio dell'impianto, una polizza fidejussoria (polizza n. 117076657) stipulata con la società UnipolSai Assicurazioni, per un massimale di 1.800,00 € ed una polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento (polizza n. ILI0001673) stipulata con la società AIG Europe Limited, per un massimale di 3.000.000,00 €.;

Datto atto che la comunicazione di cui sopra è stata effettuata per l'attività di cui al punto 8.9 (R13) dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M.A. 05/02/98 e s.m.i.;

Ritenuto che, per le operazioni di cui al punto 8.9 (R13) dell'Allegato 1 - suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l'attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per



il rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.

- Vista** l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2015 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21 luglio 1998 per la somma di 51,65 € per l'iscrizione alla classe 6.
- Visto** il D.M.A. 05/02/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** il D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la L.R. 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la nota della Giunta della Regione Veneto del 19/11/1998 prot. n. 3088/31100;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/20006. Modello concernente la *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata*";
- Vista** il Piano di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5.11.2009 e pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 100 del 08/12/2009 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 2721 del 29/12/2014;
- Vista** la Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di Registro e n. 3296 di Protocollo del 25/01/2006;
- Visti** l'art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

RINNOVA

alla ditta **INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.** con sede legale in via Dalla Scola, 255 in Comune di Vicenza e operativa in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3/4 in Comune di Arzignano, l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato al numero **2/2011** per le seguenti operazioni:

Tipologia rifiuti D.M. 05/02/98 allegato 1, suball. 1	Q.tà max. di messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max. rifiuti ritirati nell'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero		Codice C.E.R.
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (allegato C parte IV D.Lgs. 152/06)	
8.9	9	470	8.9.3	R13	200110 200111

con le seguenti prescrizioni:

- 1) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie per le quali viene effettuata la sola messa in riserva (R13), è pari a 9 tonnellate (tipologia 8.9).

INFORMA CHE

1. Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le condizioni tecniche previste dal D.M.A. del 05.02.1998 e di quanto comunicato dalla ditta da ultimo con la nota trasmessa in data 13/04/2015, acquisita agli atti con prot. n. 24852 del 13/04/2015.
2. La presente iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato ha validità dal **13/10/2015** e scadrà in data **12/10/2020**. Per garantire la continuità per l'esercizio dell'attività, si invita la ditta a presentare la comunicazione di rinnovo alla Provincia e in

copia al Comune e ad Arpav sei mesi prima della data di scadenza sopra indicata, cioè entro il 12/04/2020.

3. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014, in particolare la ditta dovrà trasmettere copia delle quietanze dei versamenti dei premi qualora le polizze fossero annuali.
4. In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
 - a. al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
 - b. a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
 - c. il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per la specifica attività svolta;
 - d. ad adeguarsi a quanto previsto dagli articoli 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e. nel caso di una eventuale variazione della ragione sociale il legale rappresentate è tenuto a :
 - comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, aggiornando le schede della modulistica nelle quali vanno indicati i dati riferiti all'impresa;
 - a trasmettere tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
 - copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta;
 - le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale;
 - f. nel caso di un eventuale cambio del legale rappresentante :
 - il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto altresì a controfirmare e presentare le schede in cui vi è l'obbligo nella modulistica vigente di apporre la firma del Titolare/Legale Rappresentante;
 - g. al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
 - h. dove necessario, in base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998 oggetto dell'attività, la ditta deve altresì verificare la non pericolosità dei rifiuti in ingresso con codici a specchio, così come individuati nell'Allegato C alla Guida al Nuovo Elenco dei Rifiuti – CER 2002 *“Regolamento di attuazione della Decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni”*;
5. In base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998, il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; i referti analitici devono essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo.
6. L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa (il lay-out dell'impianto deve essere quello presentato in data 13/10/2010, acquisito agli atti con prot. n. 70846/2010).
7. Sui rifiuti in sola messa in riserva non può essere effettuata alcuna operazione di cernita, selezione, frantumazione ecc..
8. I rifiuti per cui la ditta effettua unicamente l'operazione R13 non devono provenire da altri impianti legittimati ad effettuare a loro volta l'operazione R13 in quanto non è ammissibile il passaggio di rifiuti

tra più siti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva R13. La ditta è inoltre tenuta a destinare i rifiuti per cui effettua solo l'attività R13 ad impianti che effettuano l'attività di recupero da R1 a R12, escludendo quindi la possibilità di essere inviati ad ulteriori impianti che operino esclusivamente la messa in riserva. I titoli legittimanti l'attività di recupero degli impianti a cui la ditta invia i rifiuti per i quali effettua esclusivamente l'attività di messa in riserva, devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo.

9. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate, così come risulta dalla planimetria allegata alla comunicazione.
10. Le zone di deposito dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e/o il CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
11. Qualora la messa in riserva non venga effettuata per rifiuti individuati dallo stesso codice CER, ma per tipologia così come individuata dai diversi punti del D.M. 05.02.98, cioè raggruppando rifiuti con codici diversi, l'allontanamento ad altri impianti legittimati deve essere effettuato con un codice della categoria 19.....
12. La ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso, comunque denominati, in materia edilizia, urbanistica, di igiene dell'ambiente, rumore e quant'altro, la cui acquisizione sia necessaria in base alla legge vigente ai fini dell'attività.
13. L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico.

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21.01.2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune di Arzignano ed al Dipartimento Provinciale Arpav.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

Sottoscritto dal Dirigente Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale